

# **Guida alla cancellazione dei protesti**

La presente guida è stata redatta nel modo più chiaro possibile, affinché sia strumento di facile consultazione, per fornire una panoramica completa sull'argomento a tutti gli operatori, soprattutto ai “non addetti ai lavori”.

La maggiore conoscenza delle normative e delle procedure che regolano la materia può contribuire ad accelerare i tempi per la cancellazione dei protesti dal Registro informatico, limitando così il danno d'immagine che la sussistenza di un protesto del proprio nominativo e/o della ragione sociale provoca ad ogni attività personale o d'impresa.

L'ufficio Protesti è a disposizione per chiarimenti o assistenza.

## Sommario

	<b>pag.</b>
Titoli di credito	4
Protesti	4
Elenchi protesti	5
Registro informatico dei protesti	5
Accesso al Registro informatico dei protesti	6
Cancellazione dei protesti cambiari:	
Cancellazione dei protesti di cambiali pagate entro un anno dalla data di levata del protesto	6
Cancellazione dei protesti di cambiali pagate oltre l'anno dalla data di levata del protesto	7
Cancellazione dei protesti di assegni	7
Cancellazione dei protesti di assegni o cambiali per erronea o illegittima levata	8
Annotazione di avvenuto pagamento	8
Presentazione della domanda	9
Pronuncia del Dirigente responsabile dell'Ufficio protesti	9
Informazioni aggiuntive	
Sanzioni amministrative	10
L'Autorità garante della privacy ed il diritto all'oblio	11
FAQ	12
Normativa di riferimento	13
Contatti	14

## Titoli di credito

Il titolo di credito è un documento contenente la promessa, da parte del debitore, di compiere un pagamento a favore del possessore dello stesso.

Il diritto di credito è incorporato nel titolo, quindi non può essere esercitato senza il possesso del documento (art. 1992 c.c.).

I più importanti e diffusi titoli di credito sono:

- **cambiale pagherò**, contenente la promessa fatta dal debitore di pagare alla scadenza concordata una somma di denaro (“pagherò”);
- **cambiale tratta**, contenente l'ordine che il creditore dà al debitore di pagare alla scadenza concordata una somma di denaro (“pagherete”);
- **assegno, bancario o postale**, contenente l'ordine rivolto dal debitore ad una banca di pagare a vista una somma determinata;
- **assegno circolare**, emesso da un istituto bancario autorizzato su richiesta del cliente, contenente la promessa di pagare a vista al prenditore la somma su di esso riportata;
- **vaglia cambiario**, emesso dalla Banca d'Italia su richiesta del cliente, contenente la promessa di pagare a vista al prenditore la somma su di esso riportata (equiparabile all'assegno circolare).

Gli assegni si differenziano dalla cambiale in quanto non sono strumento di credito, ma strumenti di pagamento.

## Protesti

Il protesto è un atto pubblico redatto da un *ufficiale levatore* (ufficiale giudiziario, segretario comunale, notaio) nel quale si attesta in forma solenne il mancato pagamento del titolo di credito.

I termini previsti per legge per *levare* il protesto sono:

- per mancato pagamento di cambiali: entro un anno dalla data di emissione per le cambiali a vista ed entro uno dei due giorni feriali successivi alla scadenza per quelle a data certa;
- per mancato pagamento di assegno: considerati i termini stabiliti per la tempestiva presentazione del titolo (art. 32 della Legge assegni “*otto giorni se è pagabile nello stesso comune in cui fu emesso; quindici giorni se pagabile in altro comune della Repubblica*”), entro la scadenza utile dello stesso termine di presentazione.

Il contenuto dell'atto di protesto è espressamente indicato dall'art. 71 della Legge cambiaria e dall'art. 63 della Legge assegni e prevede, obbligatoriamente:

- la data in cui è effettuata la richiesta di pagamento;
- il nome del soggetto richiedente la levata del protesto;
- l'indicazione del luogo in cui è levato il protesto;
- l'oggetto delle richieste;
- la corretta identificazione delle persone richieste, ossia nome, domicilio, luogo e data di nascita per le persone fisiche, denominazione sociale e sede per le società;
- le risposte avute dall'obbligato;
- la sottoscrizione del pubblico ufficiale.

## **Elenchi protesti**

Come previsto dalla normativa, i pubblici ufficiali abilitati a levare protesti, entro il giorno successivo alla fine di ogni mese, trasmettono, al Presidente della Camera di commercio competente per territorio, l'elenco dei protesti levati fino al giorno 26 del mese (per esempio, l'elenco di luglio contiene i protesti levati dal 27 giugno al 26 luglio e viene trasmesso entro il 1° agosto).

Entro i 10 giorni successivi alla data di ricezione dell'elenco, l'Ufficio protesti provvede alla pubblicazione mediante iscrizione dei soggetti protestati nel Registro informatico dei protesti.

La Camera di commercio territorialmente competente è quella avente sede nella provincia in cui sono stati levati i protesti.

## **Registro informatico dei protesti**

Il Registro informatico dei protesti è la banca dati contenente le informazioni relative ai protesti per mancato pagamento di cambiali e assegni.

Per rendere univocamente identificabile il soggetto protestato, nel Registro devono essere inseriti i dati anagrafici completi del debitore, ovvero:

- il numero progressivo all'interno dell'elenco;
- la data ed il luogo della levata o della registrazione;
- il nome ed il domicilio del richiedente il pagamento, se persona fisica, ovvero la denominazione e la sede sociale, se trattasi di soggetto diverso;
- il nome e il domicilio del soggetto nei cui confronti il protesto è stato levato, se si tratta di persona fisica, o la denominazione e la sede se si tratta di soggetto diverso;
- il codice fiscale del soggetto protestato o, in mancanza, l'indicazione della data e del luogo di nascita se si tratta di persona fisica;
- la natura del titolo di credito;
- la data di scadenza se si tratta di cambiale o vaglia cambiario;
- la valuta;
- l'ammontare della somma dovuta;
- i motivi del rifiuto di pagamento.

Il legislatore non ha previsto l'inserimento del nominativo del creditore e pertanto, dal Registro informatico dei protesti, non è possibile estrapolare alcuna informazione che permetta di identificare il beneficiario dell'assegno o della cambiale protestata.

## **Accesso al Registro informatico dei protesti**

Chiunque ne abbia interesse può accedere al Registro informatico dei protesti.

L'accesso può avvenire attraverso gli sportelli camerali o i terminali remoti degli utenti collegati al sistema informativo della Camera di commercio mediante il servizio web Telemaco.

La consultazione è effettuata a livello nazionale, relativamente alla situazione degli ultimi cinque anni, ed è soggetta al versamento dei diritti di segreteria secondo gli importi vigenti.

È possibile ottenere la fornitura di elenchi dei soggetti iscritti nel Registro informatico dei protesti in un determinato periodo di tempo (un mese o più). A tal fine occorre inviare una richiesta di preventivo, dettagliata in base alle esigenze del richiedente, all'indirizzo di posta elettronica certificata [protocollo@cn.legalmail.camcom.it](mailto:protocollo@cn.legalmail.camcom.it).

Le notizie riguardanti i protesti, se non cancellate prima a seguito di apposita istanza (che dimostra l'avvenuto pagamento dei titoli) o a seguito dell'emissione del decreto di riabilitazione oppure per ordine di un Giudice, sono conservate per un tempo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione. La Camera di commercio territorialmente competente per la cancellazione dei protesti è la stessa che li ha pubblicati.

## **Cancellazione dei protesti cambiari**

### **Cancellazione di protesti di cambiali pagate entro un anno dalla data di levata del protesto**

Il debitore che, entro un anno dalla levata del protesto, abbia eseguito il pagamento di una cambiale tratta o di un vaglia cambiario può chiedere la cancellazione del proprio nominativo dal Registro informatico dei protesti, depositando formale istanza, indirizzata al Presidente della Camera di commercio territorialmente competente, presso l'Ufficio protesti della medesima.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- effetto protestato ed atto di protesto, entrambi in originale (in assenza degli originali, attestazione di deposito vincolato al legittimo portatore del titolo emessa da un istituto di credito, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 3 giugno 1975, n. 290);
- quietanza di avvenuto pagamento sottoscritta dal beneficiario oppure, in alternativa, quietanza di avvenuto pagamento rilasciata dall'Istituto di credito o timbro "PAGATO" apposto sul titolo stesso e sull'atto di protesto dall'istituto di credito con l'indicazione della data e l'apposizione della firma leggibile dell'impiegato (con allegata fotocopia del documento di identità dell'impiegato che firma);
- marca da bollo per atti amministrativi secondo l'importo vigente;
- diritti di segreteria secondo l'importo vigente;
- fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente.

Il modello di domanda è scaricabile dalla seguente pagina del sito camerale:

<https://www.cn.camcom.it/it/cancellazioneprotesti>

### **Cancellazione di protesti di cambiali pagate oltre l'anno dalla data di levata del protesto**

Il debitore che abbia eseguito il pagamento di una cambiale tratta o di un vaglia cambiario oltre l'anno dalla levata del protesto può chiedere la cancellazione solo dopo aver ottenuto la *riabilitazione* da parte del Tribunale di residenza in corso.

A tal fine il protestato, che non deve aver subito ulteriore protesto, inoltra una richiesta al Presidente del Tribunale competente per comune di residenza.

Ottenuto il Decreto di riabilitazione, il protestato presenta, alla Camera di commercio competente, istanza di pubblicazione dello stesso e di cancellazione del protesto.

Alla domanda per la Camera di commercio devono essere allegati i seguenti documenti:

- copia conforme del Decreto di riabilitazione;
- marca da bollo per atti amministrativi secondo l'importo vigente;
- diritti di segreteria secondo l'importo vigente;
- fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente.

Il modello di domanda è scaricabile dalla seguente pagina del sito camerale:

<https://www.cn.camcom.it/it/cancellazioneprotesti>

### **Cancellazione di protesti di assegni**

Diversamente da quanto previsto per le cambiali ed i vaglia cambiari, non è consentita l'immediata cancellazione del protesto, in quanto occorre salvaguardare la funzione propria dell'assegno: mezzo di pagamento che implica l'esistenza della provvista, presso l'istituto di credito, fin dalla data di emissione dell'assegno stesso.

Il protesto di un assegno, anche se pagato entro sessanta giorni dalla data di presentazione all'incasso (v. pag. 10), deve rimanere pubblicato nel Registro informatico per almeno un anno, decorso il quale il protestato che abbia pagato l'assegno e non abbia subito ulteriore protesto ha diritto a richiedere la riabilitazione.

Trascorsi dodici mesi dalla data di pubblicazione del protesto, il soggetto interessato inoltra, al Presidente del Tribunale di residenza, una richiesta di riabilitazione. Ottenuto il Decreto di riabilitazione, il protestato presenta, alla Camera di commercio competente, istanza di pubblicazione dello stesso e di cancellazione del protesto.

Alla domanda per la Camera di commercio devono essere allegati i seguenti documenti:

- copia conforme del Decreto di riabilitazione;
- marca da bollo per atti amministrativi secondo l'importo vigente;
- diritti di segreteria secondo l'importo vigente;
- fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente.

Il modello di domanda è scaricabile dalla seguente pagina del sito camerale:

<https://www.cn.camcom.it/it/cancellazioneprotesti>

## **Cancellazione di protesti di assegni o cambiali per erronea o illegittima levata del protesto**

La domanda può essere presentata dagli ufficiali levatori, dalle aziende di credito e da chiunque ritenga di essere stato protestato illegittimamente o erroneamente.

Il potere decisionale della Camera di commercio è limitato alle sole ipotesi di erroneità o illegittimità **formale** attinenti la levata del protesto.

Le questioni relative al merito ed ai rapporti sostanziali inerenti il titolo di credito (es. controversie contrattuali, titoli di credito dati in garanzia, firma apocrifa, truffe, ecc.) possono essere conosciute solo dall'Autorità giudiziaria ordinaria, attivando un ricorso ex art. 700 c.p.c. o dal Giudice di pace per ricorso contro la reiezione dell'istanza.

La domanda deve essere presentata con i seguenti allegati:

- documentazione in copia, con originale in visione, atta a dimostrare l'illegittimità o l'erroneità della levata (in presenza di conforme dichiarazione dell'Ufficiale levatore, non è richiesta ulteriore documentazione);
- marca da bollo per atti amministrativi secondo l'importo vigente;
- diritti di segreteria secondo l'importo vigente;
- fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente.

Il modello di domanda è scaricabile dalla seguente pagina del sito camerale:

<https://www.cn.camcom.it/it/cancellazioneprotesti>

## **Annotazione di avvenuto pagamento**

Può essere richiesta per:

- il protesto di una cambiale pagata oltre i dodici mesi dalla data di levata del protesto;
- il protesto di un assegno, successivamente pagato, ma che non può essere cancellato in quanto non ancora decorso l'anno di pubblicazione obbligatoria.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- effetto protestato ed atto di protesto, entrambi in originale (in assenza degli originali, attestazione di deposito vincolato al legittimo portatore del titolo emessa da un istituto di credito, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 3 giugno 1975, n. 290);
- quietanza di avvenuto pagamento sottoscritta dal creditore oppure, in alternativa, quietanza di avvenuto pagamento rilasciata dall'istituto di credito o timbro "PAGATO" apposto sul titolo stesso e sull'atto di protesto dall'istituto di credito con l'indicazione della data e l'apposizione della firma leggibile dell'impiegato (con allegata fotocopia del documento di identità dell'impiegato che firma);
- marca da bollo per atti amministrativi secondo l'importo vigente;
- diritti di segreteria secondo l'importo vigente;
- fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente.

Il modello di domanda è scaricabile dalla seguente pagina del sito camerale:

<https://www.cn.camcom.it/it/cancellazioneprotesti>



### **Presentazione della domanda**

Le domande di cui ai paragrafi precedenti, di competenza territoriale della Camera di commercio di Cuneo, possono essere depositate:

- presso gli sportelli camerali, dal richiedente o da un eventuale presentatore:
  - o con contestuale pagamento dei diritti di segreteria (in moneta elettronica per importi superiori a 10 euro) o
  - o allegando la ricevuta di pagamento pagoPA (avendo richiesto preventivamente l'emissione di un avviso di pagamento pagoPA all'indirizzo email [protesti@cn.camcom.it](mailto:protesti@cn.camcom.it));
- a mezzo raccomandata a.r. all'indirizzo "Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Cuneo – Ufficio protesti – Via Emanuele Filiberto n. 3 – 12100 Cuneo", allegando la ricevuta di pagamento pagoPA (avendo richiesto preventivamente l'emissione di un avviso di pagamento pagoPA all'indirizzo email [protesti@cn.camcom.it](mailto:protesti@cn.camcom.it)).

### **Pronuncia del Dirigente responsabile dell'Ufficio protesti**

Entro venti giorni dalla data di presentazione della domanda, il Dirigente responsabile dell'Ufficio protesti provvede sulla stessa e, conseguentemente, l'Ufficio protesti, entro e non oltre cinque giorni, dà effetto al provvedimento adottato.

Dell'accoglimento o della reiezione dell'istanza viene data comunicazione all'interessato all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'istanza.

In caso di reiezione dell'istanza, l'interessato può ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Il giudice competente è il Giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato.

§§§§§ §§§ §§§§§

## Informazioni aggiuntive

### Sanzioni amministrative

**Le sanzioni amministrative collegate al mancato pagamento di assegno sono previste dalla L. 386 del 15 dicembre 1990 “Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari” e successive modifiche.**

In sintesi:

- per gli assegni emessi senza provvista, qualora il debitore, entro sessanta giorni dalla data di presentazione all’incasso, non provveda al pagamento dell’importo dell’assegno comprensivo della penale, degli interessi e delle spese di protesto, il pubblico ufficiale che ha levato il protesto è tenuto ad inviare alla Prefettura territorialmente competente il nominativo del soggetto che non ha effettuato il pagamento dell’assegno nei termini prestabiliti. La Prefettura irroga la sanzione pecuniaria e provvede a segnalare i nominativi insolventi e le correlate sanzioni alla Banca d’Italia, ai fini del loro inserimento nelle rispettive sezioni della Centrale di Allarme Interbancaria;
- per gli assegni emessi senza autorizzazione è prevista l’immediata comunicazione alla Prefettura, a prescindere dall’avvenuto pagamento dell’assegno entro i sessanta giorni dalla data di presentazione all’incasso.

Per informazioni dettagliate ed esaustive è necessario contattare l’Ufficio della Prefettura competente territorialmente.

Per controllare l’eventuale iscrizione alla CAI è necessario rivolgersi alle filiali della Banca d’Italia.

### **Attenzione!**

**Il pagamento di un assegno protestato, anche se effettuato nei sessanta giorni successivi alla data di presentazione all’incasso, non evita l’iscrizione del protesto nel Registro informatico dei protesti.**

### **L'Autorità garante della privacy e il diritto all'oblio**

La Legge 235/2000 prevede che la notizia di ciascun protesto sia conservata nel Registro informatico dei protesti al massimo per cinque anni dalla data di registrazione.

Trascorso tale periodo, anche se non è stata richiesta la cancellazione, questa avviene in modo automatico ed interviene, a favore dell'interessato, il **diritto all'oblio**: il protesto, oltre che cancellato, deve considerarsi a tutti gli effetti come mai avvenuto, concetto ribadito con varie pronunce dall'Autorità garante.

Conseguentemente i dati relativi al protesto devono essere cancellati/aggiornati da tutte le banche dati o archivi paralleli, anche privati (istituti di credito e società che erogano finanziamenti).

Solo le Camere di commercio sono preposte ufficialmente alla tenuta del Registro informatico dei protesti, che dà pubblicità al protesto, e all'aggiornamento in tempo reale delle informazioni contenute.

Quindi:

- se un soggetto è inserito nel Registro, è protestato
- se un soggetto non è inserito nel Registro NON è protestato.

Alle risultanze della Camera di commercio devono adeguarsi tutti i soggetti.

Per verificare i propri dati nel Registro informatico dei protesti basta richiedere una visura presso gli sportelli di qualsiasi Camera di commercio.

Alla pagina [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it) sono disponibili informazioni relative alle modalità per richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione dei dati contrastanti con quanto riportato nel Registro informatico dei protesti e, in mancanza di adeguamento o di riscontro, per la proposizione del ricorso al Garante della privacy.

## FAQ

### Quando posso essere soggetto a levata di protesto?

Quando non pago una cambiale entro la data di scadenza, quando emetto un assegno senza provvista o senza autorizzazione.

### Chi pubblica i protesti?

La Camera di commercio con sede nella stessa provincia in cui sono stati levati i protesti.

### Quando vengono pubblicati i protesti?

Gli elenchi dei protesti sono pubblicati nel Registro informatico dei protesti entro i primi dieci giorni dal loro ricevimento e contengono i protesti levati fino al giorno 26 di ogni mese (per esempio, l'elenco di luglio contiene i protesti levati dal 27 giugno al 26 luglio e viene trasmesso entro il 1° agosto).

### Quale Camera di commercio è competente per le istanze dei protesti?

E' competente la Camera di commercio che ha provveduto alla loro pubblicazione. La pratica è evasa nel termine massimo di venticinque giorni.

### Se pago l'assegno entro i sessanta giorni dalla data di presentazione all'incasso, vengo protestato ugualmente?

Il pagamento di un assegno protestato, anche se effettuato nei sessanta giorni successivi alla data di presentazione all'incasso, non evita l'iscrizione del protesto nel Registro informatico dei protesti.

### Posso cancellare il protesto di un assegno subito dopo il pagamento?

La cancellazione del protesto di un assegno può essere richiesta decorso un anno dalla sua pubblicazione. Per la cancellazione del protesto di un assegno si deve chiedere la riabilitazione, ai sensi della L. 108/96, al Presidente del Tribunale di residenza in corso (decorso un anno dalla data di pubblicazione del protesto, anche se il pagamento è avvenuto immediatamente dopo il protesto). Ottenuta la riabilitazione da parte del Tribunale si presenta istanza alla Camera di commercio competente per la pubblicazione della riabilitazione e la conseguente cancellazione del protesto.

### Perché è comunque opportuno pagare l'assegno entro sessanta giorni dalla data di presentazione all'incasso, se vengo ugualmente protestato?

Per evitare l'irrogazione delle sanzioni amministrative da parte della Prefettura e l'iscrizione alla CAI (Centrale di allarme interbancaria).

### Per cancellare il protesto di una cambiale è sufficiente la quietanza liberatoria del creditore?

No, è necessario avere il titolo in originale oppure, in alternativa, l'attestazione di avvenuto deposito vincolato rilasciata da un istituto di credito ai sensi del DPR 290/1975.

### La quietanza liberatoria di una cambiale protestata deve essere autenticata?

No, è sufficiente che sia in originale, su carta intestata se il creditore è una persona giuridica, corredata dal documento di identità del sottoscrittore.

In alternativa, la quietanza di avvenuto pagamento può essere rilasciata dall'istituto di credito anche con apposizione di timbro "PAGATO" sul titolo stesso e sull'atto di protesto, con l'indicazione della data e la firma leggibile dell'impiegato (con allegata fotocopia del documento di identità dell'impiegato che firma).

### Chi conserva il titolo protestato?

Normalmente il creditore.

### Nelle visure protesti rilasciate dalla Camera di commercio è indicato anche il nome del creditore?

No, in quanto non viene riportato nell'atto di protesto.

### Normativa di riferimento

- Regio Decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, “Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario” (c.d. “Legge cambiaria”);
- Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, “Disposizioni sull’assegno bancario, sull’assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell’Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia” (c.d. “Legge assegni”);
- Legge 12 febbraio 1955, n. 77 “Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari”;
- D.P.R. 3 giugno 1975, n. 290, art. 9 “Cancellazione dall’elenco dei protesti”;
- Legge 15 dicembre 1990, n. 386 “Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari”;
- Legge 7 marzo 1996, n. 108, art. 17 e successive modificazioni “Disposizioni in materia di usura”;
- Decreto Ministeriale 9 agosto 2000, n. 316 “Regolamento recante le modalità di attuazione del Registro informatico dei protesti, a norma dell’articolo 3-bis del D.L. 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 novembre 1995, n. 480”;
- Legge 18 agosto 2000, n. 235 “Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari”;
- Circolare del Ministero dell’Industria del commercio e dell’artigianato, n. 3.512 del 30 aprile 2001, “Registro informatico dei protesti. Elenco causali rifiuto di pagamento assegni bancari (All. 1) ed elenco motivi di rifiuto di pagamento vaglia cambiari e tratte accettate (All. 2)”;
- Legge 12 dicembre 2002, n. 273 “Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza”.



## CONTATTI

### **Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura di Cuneo**

Via Emanuele Filiberto n. 3

**Centralino:** tel 0171/318.711

**Ufficio Protesti:** 0171/318.820

email: [protesti@cn.camcom.it](mailto:protesti@cn.camcom.it)

**Sportello:** 0171/318.701-707-709-765-779

email: [cuneo@cn.camcom.it](mailto:cuneo@cn.camcom.it)

<https://www.cn.camcom.it/it/cancellazioneprotesti>

PEC: [protocollo@cn.legalmail.camcom.it](mailto:protocollo@cn.legalmail.camcom.it)

### **sede di Alba**

Piazza Urbano Prunotto n. 9/a

tel. 0171/318711 (digitare 1-2-2)

email: [alba@cn.camcom.it](mailto:alba@cn.camcom.it)

### **sede di Mondovì**

Via del Gasometro n. 5

tel. 0171/318.885-886

email: [mondovi@cn.camcom.it](mailto:mondovi@cn.camcom.it)

### **sede di Saluzzo**

Piazza Montebello n. 1 (ex caserma Musso, Fondazione Amleto Bertoni)

tel. 0171/318.880-882

email: [saluzzo@cn.camcom.it](mailto:saluzzo@cn.camcom.it)

### **sportello di Bra**

Piazza Caduti per la Libertà, n. 14 (palazzo comunale)

Giorno di apertura: giovedì

tel. 0171/318.789

email: [bra@cn.camcom.it](mailto:bra@cn.camcom.it)

L'accesso agli sportelli è consentito in linea generale **SU APPUNTAMENTO**; ricordiamo che è obbligatorio indossare la mascherina e rispettare la distanza di sicurezza.